



Avv. Nicola Mancioffi
NOTAIO

Repertorio n. 44949

Raccolta n. 26281

ATTO COSTITUTIVO

della "ASSOCIAZIONE ESPERTI DELLA PREVENZIONE PER LA TUTELA

DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Pisa:
il 29/04/2016
n. 2640
Serie 11

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile

21 - IV - 2016

nel mio studio in Cascina, frazione Navacchio, Via Tosco Romagnola n. 2093/A, all'interno della Corte Remaggi.

Avanti a me Dottor Nicola Mancioffi, Notaio in Navacchio, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Pisa,

sono presenti i signori:

1) CAFFERATA SILVIO, nato a Livorno (LI) il 6 luglio 1965 e residente in Livorno (LI), Via Carlo Meyer n. 53 (Codice Fiscale CFF SLV 65L06 E625J);

2) D'ATTOMA MICHELE, nato a Firenze (FI) il 19 agosto 1969 e residente in Livorno (LI), Via Romania n. 1 (Codice Fiscale DTT MHL 69M19 D612M);

3) PASSERAI STEFANO, nato a Casciana Terme (oggi Casciana Terme - Lari) (PI) il 7 febbraio 1958 e residente in Calcinaia (PI), Via G. Pajetta n. 41 (Codice Fiscale PSS SFN 58B07 A559Y);

4) RICCI ALESSANDRO, nato a Pisa (PI) il 30 luglio 1959 e residente in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola n. 2194 (Codice Fiscale RCC LSN 59L30 G702F);

5) SCIBILIA GABRIELE, nato a Pisa (PI) il 26 agosto 1961 e residente in Cascina (PI), Via Toscana n. 8 (Codice Fiscale SCB GRL 61M26 G7020).

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

E' costituita tra i comparenti una Associazione sotto la denominazione:

"Esperti della Prevenzione per la Tutela dell'Ambiente e della Salute", con acronimo "EPTAS".

L'Associazione ha sede in Pisa (PI), località Ospedaletto, Via Gioacchino Volpe n. 10.

ARTICOLO 2.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 3.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di qualificazione professionale che viene espletata mediante l'opera di volontariato degli associati.

L'Associazione ha per scopo:

a. incrementare i livelli di professionalità degli operatori del settore delle sostanze chimiche, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli/oggetti o contenute in rifiuti, nonché la qualità del servizio reso alla clientela;

b. promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevo-

lare una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori del settore a livello nazionale, comunitario ed internazionale al fine di favorire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

c. elaborare progetti di ricerca e sviluppo che abbiano come obiettivo la realizzazione di prodotti o servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nonché dell'ambiente per qualsiasi settore merceologico;

d. elaborare progetti di legge o modifiche normative che abbiano come scopo la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

ARTICOLO 4.

Le norme che regolano il funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto predisposto dai costituenti che dichiarano di ben conoscerlo e che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti, per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5.

Poiché all'atto della costituzione della presente Associazione non è stato ancora approvato uno Schema di Certificazione con apposito organismo di certificazione accreditato ACCREDIA, come richiesto dall'art. 3.1.1 dello Statuto come sopra allegato, i soci fondatori potranno possedere i soli requisiti ri-

chiesti dall'art. 3.1.2 lettere a), b) e c) dell'allegato statuto, con obbligo degli stessi di sottoporsi alla prova d'esame, presso l'organismo di certificazione, nel termine di 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione.

Fino a diversa delibera, la quota associativa è fissata in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) annui.

ARTICOLO 6.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le norme secondo le quali l'associazione è amministrata sono contenute nello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A".

In deroga alle norme statutarie ed in via transitoria fino a nomina degli organi da parte dell'Assemblea, i compiti, i poteri e le funzioni sono assunti dai promotori sotto indicati, con le seguenti cariche:

RICCI ALESSANDRO, come sopra generalizzato, in qualità di Presidente;

SCIBILIA GABRIELE, come sopra generalizzato, in qualità di Vicepresidente.

La fase transitoria durerà per il minor tempo possibile e, in



Avv. Nicola Mancioffi
NOTAIO

ALLEGATO "A" DEL N. 44949 DI REP. E N. 26281 DI RACC.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Nome, sede e durata

1.1. E' costituita una Associazione denominata:

"Esperti della Prevenzione per la Tutela dell'Ambiente e della Salute", con acronimo "EPTAS".

L'Associazione ha sede legale in Pisa, via Gioacchino Volpe, 10.

L'Associazione potrà istituire unità locali.

L'Associazione assume la denominazione "Esperti della Prevenzione per la Tutela dell'Ambiente e della Salute" con acronimo

"EPTAS" Tale associazione è l'unica proprietaria, del logo, del marchio e della denominazione su estesa dei quali hanno diritto a fare uso, gratuitamente, tutti gli associati nella loro attività finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

2. Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione non persegue fini di lucro ed è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabiliti dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione ha per scopo:

a. incrementare i livelli di professionalità degli operatori

del settore delle sostanze chimiche, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli/oggetti o contenute in rifiuti, nonché la qualità del servizio reso alla clientela;

b. promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori del settore a livello nazionale, comunitario ed internazionale al fine di favorire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

c. elaborare progetti di ricerca e sviluppo che abbiano come obiettivo la realizzazione di prodotti o servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nonché dell'ambiente per qualsiasi settore merceologico;

d. elaborare progetti di legge o modifiche normative che abbiano come scopo la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

2.2 In particolare l'associazione si prefigge di:

a. elaborare buone prassi tecniche e collaborare con le Autorità Competenti per la definizione di norme che tutelino la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l'ambiente;

b. promuovere e coordinare le iniziative nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale al fine di qualificare tutti gli operatori del settore;

	c. promuovere l'adozione di uno specifico codice di condotta	
	professionale degli operatori aderenti;	
	d. raccogliere ed elaborare notizie e dati da diffondere a	
	tutti i soggetti interessati;	
	e. aumentare la visibilità, il prestigio ed il potere contrat-	
	tuale dei professionisti aderenti attraverso protocolli d'in-	
	tesa e accordi con altri soggetti attivi nel mondo delle pro-	
	fessioni e degli utenti.	
	2.3. L'Associazione persegue scopi esclusivamente professiona-	
	li, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o	
	associazione politica o sindacale.	
	Sono in ogni caso escluse le attività professionali riservate.	
	2.4 Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione:	
	a. promuove e realizza la stampa - con esclusione della stampa	
	quotidiana - e la diffusione di periodici o di pubblicazioni	
	di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite	
	supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete	
	internet;	
	b. organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;	
	partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni	
	ed organismi pubblici e privati a livello locale, nazionale e	
	comunitario;	
	c. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;	
	d. coopera con le autorità pubbliche, nazionali, comunitarie	
	ed internazionali o altre per il raggiungimento degli scopi	

	sociali, anche partecipando in organismi pubblici ove richiesto;	
	e. offre informazione, consulenza e collaborazione ai professionisti ed a tutti i soggetti interessati;	
	f. promuove strutture di servizio per la realizzazione degli scopi sociali;	
	g. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.	
	2.5 EPTAS rilascia ad ogni iscritto l'Attestato di qualità dei servizi ai sensi della Legge n. 4/2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3.	
	L'Attestato conferma le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del socio, acquisite secondo quanto previsto al par. 3.1.2.	
	Sarà sottoposto ai controlli quinquennali previsti dall'Associazione che verificherà, oltre che i requisiti d'iscrizione, l'adempimento degli obblighi formativi annuali previsti per il mantenimento della qualità di socio EPTAS consistenti in 25 crediti formativi professionali da conseguire con la partecipazione a seminari, corsi, simposi, ecc. organizzati da soggetti accreditati.	
	3. Tipologie di Soci	
	3.1 L'Associazione è costituita da:	
	1) soci fondatori;	

2) soci ordinari;

3) soci onorari;

4) soci sostenitori.

3.1.1 Soci fondatori.

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione.

Tutti i soci fondatori restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale.

Poiché all'atto della costituzione dell'Associazione EPTAS non è stato ancora promosso ed approvato uno Schema di certificazione con apposito Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA, come indicato nel par. 3.1.2, i soci fondatori i cui nominativi sono presenti nell'atto costitutivo di EPTAS potranno, in via transitoria, possedere i soli requisiti richiesti al par. 3.1.2 lettere a), b), e c) del presente statuto, con obbligo degli stessi di sottoporsi alla prova d'esame nel termine di 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione.

3.1.2 Soci ordinari.

Sono qualificati come soci ordinari i professionisti che, dietro loro richiesta scritta, sono ammessi all'Associazione previo soddisfacimento dei requisiti indicati al presente para-

grafo 3.1.2 lettere a), b), e c).

Costoro, per aderire all'Associazione, dovranno sostenere e

superare con profitto un esame di verifica organizzato da un

Ente di certificazione, accreditato da ACCREDIA sulla base

della norma ISO 17024:2012, che opera rispetto ad uno schema

professionale proprietario di EPTAS (Esperto nel ciclo di vita

delle sostanze) approvati dal Comitato Tecnico Scientifico na-

zionale EPTAS, di cui al successivo art. 10.

Soltanto con il superamento della prova d'esame l'aspirante

potrà essere associato ed ottenere da EPTAS l'Attestato di

qualità dei servizi ai sensi della Legge n. 4/2013, nonché la

certificazione dell'Ente terzo sulla base dello schema profes-

sionale proprietario di EPTAS ed utilizzare il logo, il mar-

chio ed il numero progressivo di iscrizione all'Associazione.

Possono aderire i professionisti che abbiano i requisiti mora-

li e tecnici di seguito specificati.

Requisiti morali:

a. assenza di condanne penali per delitti dolosi e assenza di

provvedimenti restrittivi della libertà personale;

requisiti tecnici:

b. esperienza di almeno 3 (tre) anni nei settori di cui al

par. 2.1 a) attestata da idonea documentazione;

oppure

c. svolgimento di incarichi in Istituzioni pubbliche deputate

a produrre normative di legge nei settori di intervento e di

rappresentanza di EPTAS.

3.1.3 Soci onorari.

I soci ordinari con anzianità associativa di almeno cinque anni, che non esercitano per inidoneità fisica, raggiunti limiti di età o altri impedimenti, possono assumere la qualifica associativa di "soci onorari".

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari anche coloro che si siano distinti per le proprie opere nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che internazionale, e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco.

3.1.4 Soci sostenitori.

Sono qualificati come soci "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche che, pur prive dei requisiti necessari per assumere la qualifica di soci ordinari, condividono gli scopi e gli interessi dell'Associazione, e svolgono attività connesse, anche non professionali, come l'organizzazione, la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività dell'Associazione stessa.

I sostenitori dell'Associazione sono nominati con delibera del Consiglio Esecutivo nazionale ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzia la totale estraneità sia rispetto ai soci fondatori o ai soci ordinari, sia in riferimento ai processi decisionali e rappresentativi dell'Associazione, al fine di non comprometterne l'indipendenza.

3.2 I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non sono eleggibili ad alcuna carica statutaria.

Tuttavia i soci onorari, per le peculiari caratteristiche sopradette, possono essere nominati membri del Comitato Tecnico Scientifico nazionale.

4. Partecipazione all'Associazione

4.1 Ogni socio si impegna a rispettare il Codice di condotta professionale EPTAS.

4.2 Le modalità di ammissione all'associazione prevedono l'invio di una domanda di ammissione con la presentazione di un socio oppure all'atto del superamento dell'esame di cui al par. 3.1.2 con la richiesta di aderire all'Associazione.

4.3 L'ammissione dei soci è deliberata, previo superamento dell'esame di cui al par. 3.1.2 e previa disamina della documentazione, dal Consiglio Esecutivo nazionale che acquisirà il parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico nazionale (CTS).

4.4 La qualità di socio si perde per:

a. dimissioni;

c. decadenza, in caso di mancato versamento puntuale della quota annuale;

d. mancata osservanza degli adempimenti di legge;

e. esclusione: nel caso di venir meno dei requisiti di cui all'art. 3.1.2;

f. sospensione temporanea ed espulsione: quando l'attività del

socio sia in contrasto con lo Statuto, il Codice di condotta professionale, con gli scopi dell'associazione oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo del decoro professionale, della morale e dell'onore.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti.

La sospensione temporanea e l'espulsione sono deliberate dal Collegio nazionale dei Probiviri.

5. Organi nazionali

5.1 Sono organi dell'Associazione:

I. l'Assemblea Generale nazionale;

II. il Consiglio Esecutivo nazionale;

III. il Presidente nazionale ed il Vicepresidente nazionale;

IV. Il Collegio nazionale dei Probiviri;

V. il Comitato Tecnico Scientifico nazionale.

6. Il Consiglio Esecutivo nazionale

6.1 Il Consiglio Esecutivo nazionale è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

6.2 Il Presidente nazionale ed il Vice Presidente nazionale sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Esecutivo nazionale.

6.3 I componenti del Consiglio Esecutivo nazionale durano in carica cinque anni.

I soci fondatori dell'Associazione sono membri di diritto del Consiglio Esecutivo nazionale per i primi cinque anni.

6.4 Il Consiglio Esecutivo nazionale gestisce i fondi, redige il bilancio annuale, indirizza le attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno. Delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei soci.

7. L'Assemblea Generale nazionale

7.1 L'Assemblea Generale nazionale è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota annuale.

L'Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli interessi dell'Associazione su convocazione del Presidente e comunque almeno una volta all'anno.

Il 20% o una percentuale maggiore dei soci può richiedere per iscritto al Consiglio di convocare l'Assemblea.

Se il Consiglio Esecutivo nazionale non vi provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il 40% dei soci può provvedervi direttamente, specificando il luogo della riunione, l'ordine del giorno ed il socio che si incarica della presidenza della riunione stessa.

7.2 L'Assemblea Generale deciderà:

I. a maggioranza semplice della metà del numero di associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati presenti in seconda convocazione, sui seguenti argomenti:

	- quota d'adesione all'associazione su proposta del Consiglio	
	Esecutivo nazionale;	
	- approvazione dei bilanci;	
	- elezione dei membri del Consiglio esecutivo nazionale;	
	- elezione del Collegio nazionale dei Probiviri;	
	- modifiche dello Statuto nazionale;	
	II. a maggioranza qualificata di tre quarti degli associati,	
	in prima convocazione ed a maggioranza semplice della metà del	
	numero di associati in seconda convocazione per	
	- scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimo-	
	nio.	
	7.3 L'Assemblea è convocata con un preavviso di un mese con	
	l'indicazione dell'ordine del giorno a mezzo email, raccoman-	
	data a/r o a mano. Gli associati possono presentare proposte e	
	mozioni almeno quindici giorni prima della data fissata, comu-	
	nicandolo per iscritto al Consiglio esecutivo nazionale.	
	Nel caso di urgenza il termine del preavviso della convocazio-	
	ne può essere ridotto a quindici giorni. Nell'avviso di convo-	
	cazione può essere prevista una data per la seconda convoca-	
	zione.	
	7.4 Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personal-	
	mente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio	
	non può essere munito di più di tre deleghe.	
	I membri del Consiglio esecutivo nazionale non possono riceve-	
	re delega.	

	8. Il Presidente nazionale ed il Vice Presidente nazionale	
	8.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio esecutivo nazionale.	
	8.2 Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e resta in carica cinque anni.	
	8.3 Il Vice Presidente nazionale sostituisce il Presidente nazionale in ogni caso di impedimento.	
	9. Il Collegio nazionale dei Probiviri	
	9.1 Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea Generale nazionale.	
	9.2 Il Collegio nazionale dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.	
	9.3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento deontologiche e professionali o sulle azioni disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione.	
	9.4 Esso delibera, su istanza del Consiglio esecutivo nazionale o di almeno dieci soci, il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti procedimenti:	
	I. richiamo;	
	II. censura;	
	III. sospensione temporanea;	
	IV. espulsione.	
	9.5 La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il con-	

traddittorio, è depositata presso il Consiglio esecutivo nazionale e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.

E' fatto salvo il diritto per l'Associato di adire l'Autorità Giudiziaria contro il provvedimento emesso dal Collegio.

10. Il Comitato Tecnico Scientifico nazionale

10.1 I membri del Comitato Tecnico Scientifico nazionale sono nominati dal Consiglio Esecutivo nazionale su proposta del Presidente.

10.2 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da nove membri scelti tra gli esperti nazionali che si occupano dello studio delle tecniche e delle modalità per mantenere un alto livello qualitativo di professionalità aggiornato alle normative vigenti e cogenti, e che abbiano acquisito particolari meriti nello specifico settore professionale.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'art.2 il Comitato Tecnico Scientifico potrà essere suddiviso in più sotto-comitati in base alle competenze specifiche degli esperti.

10.3 Il Comitato Tecnico Scientifico nazionale è la struttura dedicata alla definizione del percorso formativo iniziale e periodico degli iscritti.

10.4 Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale possono essere invitati soggetti esterni all'associazione in qualità di esperti del settore professionale.

	11. Fondo Comune e Quota associativa	
	11.1 I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da società, istituti, enti, ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni pubblicazioni, introiti derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali; rendite del suo patrimonio; donazioni e liberalità.	
	11.2 La quota associativa è stabilita dal Consiglio esecutivo nazionale e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.	
	11.3 I fondi saranno raccolti ed amministrati dal Consiglio esecutivo nazionale.	
	11.4 Il Consiglio esecutivo nazionale provvede alla preparazione del bilancio da sottoporre annualmente all'Assemblea generale nazionale.	
	11.5 Il Consiglio esecutivo nazionale provvede alla determinazione annuale di eventuali quote aggiuntive per lo svolgimento di particolari iniziative associative.	
	12. Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Libro I, Titolo II e ss del Codice Civile.	
	F.to: Silvio Cafferata - Alessandro Ricci - Michele D'Attoma -	

ogni caso, per il tempo necessario all'associazione per acquisire il numero minimo di associati che consentirà di indire la prima assemblea ed eleggere gli organi; durante la presente fase transitoria la rappresentanza legale dell'associazione è assunta dal signor RICCI ALESSANDRO, che sarà responsabile degli adempimenti civilistici, fiscali e tributari o d'altra natura gravanti sull'associazione.

ARTICOLO 7.

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Libro I, titolo II e ss. del Codice Civile.

ARTICOLO 8.

Le spese tutte del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio,

richiesto, ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto ai componenti, i quali da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo le ore diciotto e cinquanta.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa pagine quattro e fino qui della quinta di due fogli.

F.to: Silvio Cafferata - Alessandro Ricci - Michele D'Attoma -
Stefano Passerai - Gabriele Scibilia - Nicola Mancioffi Notaio

=====
La presente copia, composta di sei fogli, è conforme all'ori-

ginale al mio rogito.

Si rilascia per

Navacchio di Cascina